COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

che stabilisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca

(93/351/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], in particolare il capitolo V, punto II, sezione 3, lettera C dell'allegato,

considerando che la contaminazione naturale o l'inquinamento dell'ambiente acquatico possono dare luogo alla concentrazione di contaminanti, quali il mercurio, nei prodotti della pesca;

considerando che, ai fini della tutela della salute pubblica, è opportuno fissare i limiti massimi di concentrazione del mercurio nei prodotti della pesca;

considerando che non devono essere superate le dosi settimanali ammissibili per l'uomo in fatto di assorbimento di mercurio, stabilite provvisoriamente a livello internazionale; che pertanto, quando saranno state fissate a livello internazionale nuove dosi settimanali ammissibili, sarà necessario rivedere le disposizioni relative ai livelli da rispettare per il mercurio;

considerando che, benché le basse concentrazioni di mercurio non comportino un rischio tossicologico immediato per il consumatore, è nondimeno necessario evitarne un accumulo a lungo termine, che potrebbe avere effetti nefasti, ed è pertanto auspicabile limitarne l'assorbimento in via generale;

considerando che talune specie, per cause fisiologiche, concentrano più facilmente il mercurio nei loro tessuti e che, nel rispetto degli obiettivi di tutela della salute pubblica, occorre fissare norme di ammissibilità superiori rispetto alla generalità dei prodotti della pesca;

considerando che con la decisione 90/515/CEE [2] la Commissione ha stabilito i metodi di riferimento per la ricerca di residui di metalli pesanti e arsenico; che occorre applicare le disposizioni di tale decisione per quanto riguarda la ricerca del mercurio nei prodotti della pesca;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, in caso di trasformazione i molluschi bivalvi vivi devono essere conformi, tra l'altro, alle disposizioni del capitolo V dell'allegato della suddetta direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il tenore medio di mercurio totale, risultante dall'analisi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nelle parti commestibili dei prodotti della pesca non deve superare 0,5 ppm di prodotto fresco (0,5 milligrammi per chilogrammo di peso fresco). Detto tenore medio è tuttativa di 1 ppm di prodotto fresco per le parti commestibili delle specie elencate nell'allegato.

Articolo 2

Per la ricerca del mercurio totale il metodo di analisi da usare è quello previsto dalla decisione 90/515/CEE.

Articolo 3

1. L'autorità competente stabilisce i piani di campionamento per i prodotti della pesca freschi o congelati tenendo conto, da un lato, dei risultati ottenuti in esito ai controlli nazionali e nel quadro dei piani di sorveglianza realizzati conformemente al capitolo V, sezione II, punto 3, lettera B dell'allegato della direttiva 91/493/CEE e, dall'altro, dei seguenti fattori:

[1] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.
[2] GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 33.

A. Natura dei prodotti :

a) specie elencate nell'allegato,

b) altre specie.

B. Il numero minimo di campioni da prelevare da ogni lotto — per ciascuna categoria di prodotti — è il seguente :

— categoria a) : dieci campioni su dieci individui diversi ;

— categoria b) : cinque campioni su cinque individui diversi.

2. Per ottenere il valore medio del tenore di mercurio, l'analisi deve essere effettuata sulla miscela perfettamente omogeneizzata dei campioni.

In particolare, nel caso di pesci delle specie di cui all'allegato, di diverse taglie, i campioni prelevati devono essere rappresentativi della composizione del lotto.

3. I piani di campionamento di cui al paragrafo 1 nonché le loro modifiche successive sono comunicati a titolo informativo alla Commissione che ne informa gli Stati membri.

Articolo 4

Il tenore medio di mercurio totale di cui all'articolo 1 sarà riveduto quando saranno fissate a livello internazionale nuove dosi settimanali ammissibili per il mercurio e comunque entro tre anni dalla notificazione della presente decisione, sulla base dei dati contenuti nei piani di campionamento e comunicati dagli Stati membri alla Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Squalo (tutte le specie)
Tonno (Thunnus spp.)
Tonnetto (Euthynnus spp.)
Palamita (Sarda spp.)
Palamita bianca (Orcynopsis unicolor)
Pesce spada (Xiphias gladius)
Pesce vela (Istiophorus platypterus)
Marlin (Makaira spp.)
Anguilla (Anguilla spp.)
Spigola (Dicentrarchus labrax)
Storione (Acipenser spp.)
Ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus)
Scorfano (Sebastes marinus, S. mentella)
Molva azzurra (Molva dipterygia)
Lupo marino (Anarhichas lupus)
Luccio (Esox lucius)
Squalo portoghese (Centroscymnes coelolepis)
Razza (Raja spp.)
Pesci sciabola (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)
Rana pescatrice (Lophius spp.).